

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

servizio di ordinaria manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione delle stazioni autostradali, dei Centri per la Sicurezza Autostradale, delle aree di servizio da Brennero a Modena e degli uffici di sede della Società, per un periodo di 48 mesi

(ultimo aggiornamento il 30 marzo 2012)

- In merito alla gara in oggetto sono cortesemente a chiedere se al punto: “5.2 requisiti di capacità economica e finanziaria: c. fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010) relativo a servizi analoghi a quello oggetto di gara, ovvero relativi a realizzazione e/o manutenzione di impianti termici e di climatizzazione, esclusi i lavori o servizi di “gestione calore”, per un valore complessivo non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni);” può essere imputata la realizzazione di impianti termici e di climatizzazione all’interno di edifici, ospedali oppure strutture simili.*

La risposta è affermativa. Si considera fatturato specifico quello relativo alla realizzazione e/o manutenzione di impianti termici e di climatizzazione anche all’interno di edifici o altre strutture ad esclusione delle forniture di combustibile.
- A pag. 7 del disciplinare art. 5.3 comma d) – requisiti di capacità tecnica e professionale – viene richiesta all’impresa partecipante la disponibilità e l’utilizzo di personale operativo, avente le abilitazioni di cui all’art. 9.1 del disciplinare stesso. In particolare, per i frigoristi, viene chiesta l’abilitazione secondo il regolamento CE 303/2008, attuativo del regolamento CE 842/2006.*

A tale proposito, la scrivente fa presente che, alla data odierna, non esiste alcuna normativa nazionale di recepimento del suddetto regolamento della Comunità Europea.

L’attuazione in Italia del regolamento dovrà avvenire tramite idoneo DPR, che disciplini le procedure per la designazione degli organismi di certificazione/valutazione e quelle per il cosiddetto “patentino frigoristi”.

Il DPR “Regolamento recante modalità di attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra” è stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 16/12/2011, ma non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, solo dopo l’entrata in vigore del DPR e la designazione degli organismi di certificazione, sarà possibile ottenere la certificazione richiesta dal Disciplinare.

Stante il suddetto contesto normativo, si chiede in definitiva di eliminare il requisito previsto, ovvero di sostituirlo con altro requisito compatibile con il quadro normativo vigente alla data di pubblicazione del bando di gara.

All’art. 5.3.d del disciplinare di gara si legge:

“disponibilità e utilizzo, durante la fase di esecuzione del contratto, di personale adeguato a svolgere il servizio oggetto dell’appalto, così come descritto nel dettaglio nel Disciplinare all’art. 9.1. In particolare: tutti i tecnici

che opereranno durante tutto il periodo contrattuale saranno abilitati a svolgere le attività previste dal contratto solo qualora i medesimi siano in possesso dei necessari profili professionali, abbiano partecipato a specifici iter formativi e dispongano di qualificazione certificata da organismi accreditati”.

Nello specifico (vedi art. 9.1) “n. 4 operatori con certificazione a svolgere attività di manutenzione impianti frigoriferi (regolamento CE n. 303/2008)”.

L’esigenza riguarda la disponibilità di personale debitamente formato e con esperienza professionale come previsto all’art. 4 del sopradetto regolamento CE 303/2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

In data 16 dicembre 2011 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che da compimento anche in Italia del regolamento europeo n. 842/2006.

Si rimane in attesa dell’entrata in vigore del suddetto decreto.

Qualora alla data di consegna del servizio il sopracitato decreto non fosse ancora entrato in vigore, verrà richiesta e verificata la disponibilità di personale professionalmente preparato allo svolgimento delle mansioni di frigorista che l’Appaltatore dovrà esplicitare, come previsto all’art. 9 del disciplinare di gara, nella maniera che riterrà più opportuna, nel curriculum da presentare alla data della consegna del servizio, dal quale si dovrà desumere complessivamente:

“documentazione del titolo di studio o qualifica professionale, oltre ad esperienze lavorative preferibilmente maggiori di tre anni, che attestino competenze tecniche e professionali in materia di manutenzione su impianti termici, di condizionamento, quali bruciatorista, frigorista, elettricista, idraulico, addetto a gruppi di pressurizzazione, tecnico in termoregolazioni ecc. o altre professionalità utili all’esercizio del servizio”.

3. **Nel disciplinare di gara, all’articolo 7, pagina 12, viene riportato il testo a seguire: “Relativamente ai precedenti punti 1), 2) e 3), la relazione dettagliata delle modalità per l’espletamento del servizio non dovrà superare i seguenti limiti di pagina:**

- **piano d’intervento per l’ottimizzazione del servizio: un numero complessivo non superiore ad otto facciate in formato DIN A4;**
- **caratteristiche del sistema informativo telematico: un numero progressivo non superiore a tre facciate in formato DIN A4;**
- **gestione Call Center: un numero complessivo non superiore a due facciate in formato DIN A4;**

Nel numero complessivo di facciate devono essere incluse anche eventuali documentazioni grafiche e/o fotografiche”.

Successivamente a pag. 13 viene indicato:

“A tale proposito si suggerisce di seguire, pari passo, nello stesso ordine e numerazione, quanto richiesto ai punti 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6 predisponendo, per ogni punto, distinti allegati”.

Inoltre nell’articolo 9 di pagina 19 viene indicato:

“Al fine della dimostrazione dei requisiti minimi richiesti per l’esecuzione del servizio, l’Impresa, per ciascuna figura professionale che intende impiegare, dovrà elaborare un curriculum, dal quale si desuma complessivamente, alla data di consegna del servizio:

- **documentazione e titolo di studio o qualifica professionale (...)**
- **di esperienza professionali, acquisite e risultanti dai curriculum (...)**”

Visti i punti precedenti siamo a chiedere:

a) la conferma dell'obbligatorietà dell'inserimento di tutti i curriculum vitae di ciascuna figura facente parte del personale tecnico dedicato al servizio, sia esso professionista operativo (manutentori impianti termici, frigoriferi, elettrici, idraulici, climatizzazione, o specializzati in termoregolazione) o figura responsabile (capo commessa, tecnici di supporto),

b) la conferma di poter inserire i curriculum vitae richiesti nel disciplinare come distinti allegati aggiuntivi alle facciate limite indicate nell'offerta tecnica.

Come precisato all'art. 7 del Disciplinare di gara "tutte le competenze, i requisiti, le caratteristiche e le specifiche di tutto quello che è richiesto e offerto nell'ambito dell'offerta tecnica, dovranno essere documentate dall'Impresa alla data di consegna del servizio e dovrà costituire requisito minimo da rispettare per tutto il periodo contrattuale."

Pertanto, in sede di formulazione dell'offerta tecnica il concorrente è tenuto a indicare numero e qualifica del personale che l'Impresa impiegherà per l'esercizio del servizio, nel rispetto dei requisiti minimi richiesti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Trattandosi di requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto, i curriculum vitae di tutte le figure professionali richieste e dichiarate dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta dovranno essere forniti alla data di consegna del servizio.

4. Si chiede di confermare che, non essendovi specifiche a riguardo, sia corretto intendere che i requisiti di cui all'art. 5.3 del disciplinare di gara lettere b, c, d, e, f, g, h, i, in caso di partecipazione in ATI debbano essere dimostrati dall'ATI nel suo complesso e con particolare riferimento al punto c sia ritenuto sufficiente che solo la capogruppo sia in possesso di entrambe le certificazioni richieste.

Si conferma che i requisiti di cui all'art. 5.3 lettere b, d, e, f, g, h, i, devono essere posseduti e dimostrati dall'ATI nel suo complesso. A tale proposito si evidenzia che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, mentre non sono previste percentuali minime di possesso dei requisiti a carico della singola impresa mandante. Per quanto attiene alla dimostrazione del requisito di cui all'art. 5.3 lettera c, entrambe le certificazioni ivi indicate devono essere possedute almeno dall'impresa mandataria.

Si veda anche la risposta al successivo quesito n. 7.

5. Al punto 5.3 del disciplinare di gara è riportato:

a. avvenuta regolare esecuzione di n. 3 (tre) contratti, aventi oggetto l'esecuzione di lavori/servizi di manutenzione su impianti idraulici, termici e di condizionamento, eseguiti dall'offerente negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, in presenza di traffico autostradale e/o stradale, per un importo complessivo non inferiore a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) di cui almeno 300.000,00 (trecentomila/00) in un unico contratto.

Si chiede di meglio esplicitare come debba intendersi la precisazione sottolineata e a quale ragione sottenda tale richiesta.

Tale quesito muove dalla considerazione che la dimostrazione della capacità di effettuare manutenzioni di impianti analoghi a quelli oggetto di gara non dovrebbe essere legata al luogo in cui tali impianti sono dislocati questo anche alla luce del fatto che il capitolato della gara stessa riporta che il servizio sarà da svolgersi presso "gli uffici della sede della Società in Trento, nei Centri per la Sicurezza Autostradale, nelle stazioni e nelle aree di servizio dell'autostrada, nei punti informazione

all'utenza, nei magazzini, nelle caserme della Polizia stradale di Vipiteno e di Trento e di tutte le altre pertinenze autostradali comprese tra Brennero e Raccordo con l'A1", luoghi in cui non appare preminente la presenza di traffico e comunque lo stesso non influisce sull'attività da svolgere.

In ragione di quanto sopra argomentato, deve ribadirsi il principio – ben fissato dalla giurisprudenza amministrativa – secondo cui la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere nel bando di gara requisiti di partecipazione e di qualificazioni ulteriori rispetto a quelli espressamente stabiliti dalla legge trova un limite nel principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché nel divieto di inutile aggravamento del procedimento, di cui all'art. 1, secondo comma, della L. n. 241/90.

Ulteriormente, la previsione di requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica – rientrando senz'altro nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione – oltre a rispettare i principi di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia ed oggetto della prestazione per la quale è indetta la gara, non deve tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato.

Il requisito di cui al punto 5.3 lettera a del disciplinare di gara è richiesto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 163 del 2006. In particolare, in ragione dell'importanza del servizio e della consistenza quantitativa del medesimo è stata richiesta la dimostrazione della capacità tecnica tramite produzione di contratti aventi oggetto analogo a quello della gara in argomento per un valore pari a meno di un terzo dell'importo posto a base d'appalto. Ciò nel pieno rispetto del principio di proporzionalità.

Il servizio oggetto della procedura oltreché essere svolto presso uffici di sede e caserme comporta l'esecuzione di operazioni presso le stazioni autostradali, e in particolare le cabine di esazione ivi compreso l'attraversamento delle piste di esazione in entrata e uscita, presso numerose tipologie di pertinenze autostradali dislocate in itinere lungo la tratta quali ad esempio pozzi per barriere antirumore, barriere vegetali, shelter, gallerie, impianto antinebbia; tutti i predetti luoghi sono contraddistinti da presenza di traffico e comportano la necessità di porre in essere operazioni di delimitazione dell'area di intervento tramite apposizione di segnaletica per cantieri mobili atta a deviare il traffico. L'aver svolto manutenzioni in presenza di traffico autostradale e/o stradale è pertanto requisito adeguato e ragionevole rispetto alla tipologia di prestazioni per cui è indetta la gara.

Si conferma pertanto la necessità di possedere e dimostrare il requisito da parte del concorrente.

6. *Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 5.3 lettera a) del disciplinare di gara relativo all'avvenuta regolare esecuzione di n. 3 (tre) contratti, aventi oggetto l'esecuzione di lavori/servizi di manutenzione su impianti idraulici, termici e di condizionamento, eseguiti dall'offerente negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, in presenza di traffico autostradale e/o stradale, per un importo complessivo non inferiore a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) di cui almeno euro 300.000,00 (trecentomila/00) in un unico contratto" si chiede di confermare che possono considerarsi analoghi i contratti inerenti lavori/servizi di manutenzione di impianti di cui sopra prestati presso Centri Commerciali, Ospedali, Zone portuali, Musei, Zone fieristiche, Edilizia residenziale in quanto tutti soggetti ad un intenso traffico veicolare.*

I luoghi di esecuzione dei contratti analoghi richiesti all'art .3 lettera a) del disciplinare di gara devono essere connotati alla presenza di traffico extraurbano o urbano purché con caratteristiche sia di passaggio veicolare

frequente che di posa in opera di deviazioni in presenza di traffico in ottemperanza alla normativa sulla segnaletica per cantieri mobili, spesso contraddistinta anche da un'autorizzazione di carattere amministrativo all'esecuzione di lavori in presenza di traffico.

I contratti di cui al quesito posto possono pertanto essere considerati analoghi qualora rientrino nella fattispecie sopra descritta.

7. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) per quanto riguarda il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 5.3 lettera e) del Disciplinare di gara si chiede di confermare che possa essere posseduto o ne venga dichiarata la disponibilità da parte della mandataria o della mandante.

Si conferma che il requisito richiesto all'art. 5.3 lettera e) del Disciplinare di gara deve essere posseduto dall'ATI nel suo complesso e pertanto la disponibilità potrà essere dimostrata sia in capo alla mandataria sia in capo alla mandante.

8. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 5.3 lettere f), g), h), i) del Disciplinare di gara si chiede di confermare che debbono essere posseduti o ne venga dichiarata la disponibilità dal raggruppamento nel suo complesso.

La risposta è affermativa.

9. L'art. 5.2 lettera c) del disciplinare di gara prevede di dimostrare il possesso del "fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010) relativo a servizi analoghi a quello oggetto di gara, ovvero relativi a realizzazione e/o manutenzione di impianti termici e di climatizzazione, esclusi i lavori o servizi di "gestione calore", per un valore complessivo non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni)". Essendo l'espletamento della manutenzione di impianti termici e di condizionamento parte integrante del servizio di gestione calore, si chiede di confermare che con la dicitura riportata nell'articolo 5.2 lettera c), ovvero "esclusi i lavori o servizi di gestione calore" si intende escludere dal computo del fatturato specifico la fornitura del combustibile.

L'appalto in oggetto prevede l'esecuzione di operazioni di manutenzione di impianti termici e di condizionamento senza fornitura di combustibile. Quest'ultima deve pertanto ritenersi esclusa dal fatturato specifico.

In caso di servizi di gestione calore, dovrà essere tenuta in considerazione ai fini del calcolo del fatturato specifico richiesto la quota parte del medesimo ad esclusione di tutte le forniture di combustibile, computando invece materiali e manodopera.

10. Con riferimento al disciplinare di gara non si evince dal medesimo l'obbligatorietà per i concorrenti di effettuare apposito sopralluogo nelle aree oggetto dell'appalto pena l'esclusione dalla gara, né conseguentemente l'onere di inserire nel plico della documentazione amministrativa l'attestato di avvenuta esecuzione.

Tuttavia, come indicato all'art. 14 secondo paragrafo del capitolato speciale descrittivo: "l'Appaltatore si assume anche l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro.... Tutela della salute sul lavoro".

Si chiede di confermare che i concorrenti non sono obbligati ad eseguire alcun sopralluogo per poter partecipare alla gara in oggetto.

Si conferma che a carico del concorrente non sussiste l'obbligo di effettuare apposito sopralluogo con produzione di attestato controfirmato dalla Società. Qualora interessato allo svolgimento di un sopralluogo, il concorrente ha la facoltà di richiederlo alla Società che provvederà ad accompagnare il concorrente senza la produzione di alcuna attestazione.

11. Con la presente siamo a chiedere conferma in relazione alla durata della cauzione provvisoria pari a 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta con impegno al rinnovo su richiesta della stazione appaltante per uguale periodo, come indicato all'articolo 6 del disciplinare di gara.

Si conferma quanto sopra esposto.

12. Le dichiarazioni di cui alla pag. 10 lettere k) ed l) del disciplinare di gara devono essere riferite agli ultimi tre esercizi e cioè, come specificato, agli anni 2008-2009-2010.

Si chiede di confermare che anche la dichiarazione di cui alla lettera m) dovrà essere riferita ai suddetti anni 2008 – 2009 – 2010.

All'articolo 7, "Busta A – Documentazione amministrativa", lettera m) del disciplinare di gara è richiesta la "dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di n. 3 (tre) contratti, aventi oggetto l'esecuzione di lavori/servizi di manutenzione su impianti idraulici, termici e di condizionamento in presenza di traffico autostradale e/o stradale per un importo complessivo non inferiore a euro 750.000,00 di cui almeno euro 300.000,00 in un unico contratto".

Si evidenzia pertanto che il periodo di riferimento valido per la dimostrazione del requisito richiesto è quello compreso tra il 16/02/2009 e il 15/02/2012 (data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea = 16/02/2012).

13. Saremmo interessati a partecipare alla gara relativa al servizio di ordinaria manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione delle stazioni autostradali, dei centri per la sicurezza autostradale, delle aree di servizio da Brennero a Modena e degli uffici di sede per un periodo di 48 mesi.

Sul bando al punto III.2.3) Capacità tecnica Lettera e) relativamente alle certificazioni ISO si richiede sia la 9001:2008 che la 14001:2004.

Sono necessarie entrambe o è sufficiente l'una o l'altra?

Al fine dell'ammissione alla procedura di gara in argomento è necessario il possesso in capo all'offerente di entrambe le certificazioni richieste.

Si ricorda altresì la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006.